

N. R.G. 122-1/2024 PU

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI****DECRETO**

La Giudice,

letto il ricorso presentato in data 20 aprile 2024 da Bratu Corneliu Catalin, in qualità di titolare dell'impresa individuale "Europa Traslochi di Bratu Corneliu Catalin" avente sede in [REDACTED] alla [REDACTED] (P. IVA 03197771201), con il quale è stato proposto un Concordato Minore in continuità diretta *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

rilevato che la domanda è stata elaborata con l'ausilio del professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Alberto De Robertis e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI;

osservato che, con decreto del 08.07.2024, è stato concesso termine per l'integrazione della relazione e della proposta fino al 10.10.2024, termine ulteriormente prorogato, su richiesta del debitore, sino all'11.11.2024;

dato atto delle integrazioni e delle modifiche apportate alla proposta e alla relazione, depositate alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. n.136/2024, nonché della documentazione allegata;

rilevato che con il decreto di apertura della procedura di concordato minore *ex* art. 78 CCI del 23.12.2024, è stata nominata in qualità di Commissaria Giudiziale la dott.ssa Maria Teresa Farneti;

considerato che in data 12.01.2025 il ricorrente ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Bologna- e Agenzia delle Entrate Riscossione hanno, in sede di precisazione del credito, indicato un importo maggiore rispetto a quello indicato nella proposta di Concordato depositato, oltre a chiedere precisazioni in merito alle pertinenze dell'immobile escluso dalla proposta ai sensi dell'art. 75 comma 2 bis CCI;

letto il decreto del 16.01.2025 con il quale, su istanza del ricorrente, sono state sospese le operazioni di voto;



preso atto delle modifiche intervenute nei termini concessi, migliorative rispetto alla proposta originaria;

letto il parere favorevole della Commissaria Giudiziale;

P.Q.M.

1. dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta così come successivamente integrati, la relazione particolareggiata dell'OCC, il decreto di apertura della procedura del 23.12.2024, la modifica del piano depositata in data 01.02.2025 insieme alla relazione dell'OCC, il parere favorevole della Commissaria Giudiziale depositato in data 07.02.2025 ed il presente decreto siano comunicati a cura della Commissaria Giudiziale a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
2. dispone che la Commissaria Giudiziale comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec del Commissario Giudiziale al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dal ricorrente e le eventuali contestazioni;
 - l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o nei casi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico (richiamo all'art. 10 comma 3 CCI);
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, comma 3, CCI);
3. dispone che la Commissaria Giudiziale – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
 - a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltramento di osservazioni);



4. si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
5. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it;
6. conferma, per il resto, le disposizioni di cui al decreto del 23.12.2024 di apertura della procedura di concordato minore.

Si comunichi a parte ricorrente e alla Commissaria Giudiziale.

Bologna, 27 febbraio 2025

La Giudice

Antonella Rimondini

